



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/gdia

Roma, 6 settembre 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Alessandria  
Via Legnano 23  
15121 - Alessandria (AI)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 166/2021 – Quesiti vari - elezione del Revisore Unico e del supplente – elezione del CPO in caso di candidature inferiori al numero dei componenti – Scelta del tecnico informatico nel voto elettronico.*

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9806 del 31/08/2021) avete posto i seguenti quesiti:

- a) se nell'ipotesi dell'elezione del Revisore Unico il candidato debba presentare una propria lista contenente anche l'indicazione del supplente;
- b) se nell'elezione del CPO di 7 membri è previsto un numero minimo di candidature e se in caso di presentazione di candidature in numero inferiore a 6 si possa procedere alla nomina del CPO;
- c) se il tecnico informatico che dovrà supportare i componenti del seggio elettorale nell'elezione da remoto è a carico dall'Ordine e se questo debba garantire la presenza per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Al fine di rispondere al primo quesito si osserva che l'art. 27 del Regolamento elettorale prevede per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico che il candidato debba presentare la propria candidatura singola, utilizzando il modello A1, e non depositare una lista, come invece avviene per l'elezione del Consiglio dell'ordine. Nel caso di Collegio formato da un solo componente, ai sensi dell'art. 30, comma 3 Regolamento elettorale, viene eletto quale Revisore Unico il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e quale supplente il candidato immediatamente successivo per ordine di voti ricevuti.

In merito al quesito concernente l'elezione del CPO deve in via preliminare osservarsi che il CPO, quale organo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell'ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, co. 1, lett. a), D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che lo disciplina all'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005. Il medesimo comma prevede che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che nel caso di specie è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021. Ai sensi del co. 4-bis dell'art. 26 D.Lgs. n. 139/2005 un rappresentante del CPO istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine locale è altresì componente del Comitato nazionale pari opportunità istituito presso il Consiglio nazionale. Il Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO descrive all'art. 2 le finalità dei CPO che sono: a) promozione delle politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; b)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; c) vigilanza in merito al rispetto del principio della parità di genere nell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2005. Al successivo art. 3 è previsto che i CPO, al fine di raggiungere le finalità istitutive, possano:

- a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli iscritti nell'albo e dei tirocinanti al fine di individuare condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito;
- b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) vigilare sull'applicazione delle norme esistenti in materia di pari opportunità e non discriminazione sia all'interno dell'Ordine che all'esterno, con compiti di intervento;
- f) elaborare e proporre codici di comportamento;
- g) promuovere iniziative e confronti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
- h) promuovere e organizzare, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, eventi formativi in materia di pari opportunità;
- i) predisporre il bilancio di genere dell'Ordine territoriale;
- l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli iscritti e dei tirocinanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali;
- m) formulare pareri al Consiglio dell'Ordine e compiere direttamente ogni attività utile a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori, a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa.

Orbene, dal complesso normativo sopra riportato, emerge che i CPO siano organi necessari del Consiglio dell'Ordine, espressamente facenti parte dell'ordinamento professionale, e la loro elezione sia obbligatoria. Pertanto, e rispondendo così al secondo quesito, nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del collegio e vengano pertanto eletti componenti del CPO un numero di membri inferiori a quelli da eleggere (4 o 6, con esclusione del membro nominato dal Consiglio dell'Ordine), si ritiene che possa farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Si deve altresì osservare che nulla vieta al detto collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consente la valida costituzione. Infine, si evidenzia che nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura per l'elezione del CPO, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere ad indire nuove elezioni finalizzate alla nomina del CPO, sollecitando gli iscritti a presentare le candidature.

In merito al terzo quesito si osserva che gli Ordini che optano per il voto elettronico, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento elettorale, devono individuare un tecnico informatico, non iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che assista a tutte le operazioni del seggio elettorale e che possa fornire la necessaria assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica. Il tecnico informatico è scelto liberamente dal Consiglio dell'Ordine e può essere anche un dipendente/collaboratore dell'Ordine con le necessarie competenze per espletare le funzioni indicate. La presenza del tecnico alle operazioni del seggio elettorale è pertanto necessaria per risolvere i problemi tecnici che potrebbero presentarsi (malfunzionamenti della strumentazione dell'Ordine, problemi di connessioni di rete, ausilio nell'esecuzione delle istruzioni fornite dai tecnici della piattaforma che durante le operazioni di voto presteranno assistenza ai seggi da remoto).

Cordiali saluti.

Massimo Miani

